

TI_GERICHTE 52.2025.2 vom 13. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2025.2

FR: TI_GERICHTE 52.2025.2 du 13 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2025.2 del 13 novembre 2024

Regeste

Consenso alla realizzazione di un parco energetico fotovoltaico da parte del Consiglio comunale

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo di a, e la tempestività del gravame sono certe (art. 209 lett. a LOC, 65 cpv. 1 e 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Le prove sollecitate dal ricorrente con il suo scritto del 24 marzo 2025 (acquisizione agli atti dello studio pianificatorio commissionato dai Municipi di r e di a a d SA sul progetto di edificazione di un ristorante panoramico sul t e di prolungamento della filovia dap al t) appaiono infatti, in base ad un loro apprezzamento anticipato, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di nuovi elementi utili ai fini del giudizio che deve essere reso (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii ; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).

E. 2.1

L'art. 71 a LEne contempla una disposizione transitoria che permette la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici in base ad una procedura agevolata, fino a quando in Svizzera non saranno realizzati impianti che producono complessivamente 2 TWh di energia all'anno. Per quanto qui più interessa, il cpv. 3 di questa norma stabilisce che la relativa autorizzazione è rilasciata dal Cantone se il Comune di ubicazione dell'impianto e i proprietari fondiari interessati hanno dato il loro consenso alla sua realizzazione. La legislazione cantonale e comunale non dispongono alcunché in merito alle modalità attraverso le quali il consenso del Comune di ubicazione dell'impianto deve essere pronunciato. In siffatte circostanze fa stato quanto previsto dall'art. 9 f dell'ordinanza federale sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01), giusta il quale, se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una competenza diversa, il consenso del Comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali. Ragione per cui la competenza del Consiglio comunale di a è data in virtù dell'art. 13 cpv. 1 lett. a LOC. Quest'ultimo si determina dunque sulla questione in parola su proposta del Municipio al termine dell'usuale iter decisionale istituito dalla LOC.

E. 2.2

Come illustrato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, p resupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul

tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2). Il compito principale di informare l'Organo legislativo comunale incombe al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33, rispettivamente 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2 con rinvii). Spetta in seguito alle commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC). Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal municipio nell'ambito dei messaggi e dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che il Municipio sottopone al Legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1 con rinvii; STA 52.2015.507 del 9 gennaio 2017 consid. 2, 52.2009.321-351 del 15 dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).

E. 3

Nel caso di specie il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale un messaggio di 9 pagine nel quale, dopo avere spiegato il contesto legislativo nel quale veniva chiesto il consenso del Comune e dopo aver ripercorso l'iter di progettazione dell'impianto fotovoltaico previsto suo, ha fornito indicazioni in merito alla sua esatta ubicazione, ha esposto i dati relativi alle dimensioni e alle caratteristiche delle installazioni previste, ha spiegato le modalità con cui è previsto il collegamento elettrico alla rete _____ di v, ha illustrato come sarà organizzata la logistica di cantiere ed ha infine esposto quale sarà l'impatto ambientale dell'opera e quali misure di compensazione sono previste dal profilo ecologico. Ora, seppur licenziato prima della pubblicazione ufficiale del progetto definitivo, avvenuta il 12 giugno 2024, il messaggio traccia un quadro tutto sommato esaustivo della situazione per rapporto alla tipologia di decisione che il Legislativo era chiamato ad adottare, consistente in buona sostanza nel dare o meno la disponibilità del Comune di ospitare su di una ben precisa porzione del proprio territorio un impianto energetico solare di grandi dimensioni. Nella misura in cui il Consiglio comunale non doveva pronunciarsi sul rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto, essendo ciò di competenza delle autorità cantonali e federali, si deve ritenere che il messaggio conteneva gli elementi necessari per permettere a quest'ultimo organismo di validamente deliberare sulla trattanda in questione. Sotto questo profilo non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell'art. 56 LOC. Laddove il Municipio parla nel suo messaggio di decisione politica o di massima, esso intendeva evidentemente sottolineare come la decisione che il Legislativo era chiamato a rendere verteva unicamente sulla disponibilità o meno del Comune di accogliere un grande impianto fotovoltaico, ma non toccava in alcun modo aspetti inerenti al rilascio del permesso per la sua realizzazione. D'altra parte occorre rilevare come nemmeno l'art. 71 a cpv. 3 LEnè fissi dei particolari criteri sui quali deve fondarsi il consenso del Comune di situazione dell'impianto. In merito alle informazioni che sono state messe a disposizione dei consiglieri comunali in vista del loro voto, occorre ancora rilevare che ai medesimi è stata data la possibilità di partecipare a una serata informativa organizzata il 3 giugno 2024 dal

Municipio, durante la quale il promotore del progetto ha presentato e spiegato più nel dettaglio quanto era nelle sue intenzioni realizzare, dando modo a tutti i presenti di porre domande, chiedere precisazioni ed esprimere qualsiasi dubbio o critica verso il previsto intervento. In simili circostanze, va dunque detto che il Consiglio comunale è stato posto nelle condizioni di validamente deliberare sul tema in oggetto. Significativo a questo proposito è il fatto che anche nel rapporto di minoranza del 13 giugno 2024 dalla Commissione edilizia e opere pubbliche, nel quale è stato espresso un preavviso negativo al rilascio del consenso comunale, sia stato esplicitamente riconosciuto che le informazioni dispensate dal Municipio, ed integrate da tutto quanto scaturito durante la serata del 3 giugno 2024 con i promotori del progetto, avessero messo i consiglieri comunali nella posizione di farsi un'idea precisa e completa della questione sulla quale avrebbero dovuto esprimersi. Vero è che nel messaggio municipale non viene fatto alcun accenno all'esatta identità del promotore del progetto: nulla impediva però ai consiglieri comunali, se lo avessero ritenuto necessario in vista della decisione che avrebbero dovuto adottare, di chiedere delucidazioni in merito ai due suoi rappresentanti che hanno personalmente condotto il suddetto incontro del 3 giugno 2024, vale a dire a _____ e a _____.

Il fatto che nel frattempo, in seguito alla decisione del 19 dicembre 2024 (n. 52.2024.291) di questo Tribunale, il consenso del Patriziato di c, proprietario del fondo sul quale dovrebbe sorgere l'impianto, sia stato annullato è irrilevante nel presente contesto. A prescindere dal fatto che, seguendo le dovute procedure, il Patriziato potrebbe sempre accordare in uso a terzi o per installarvi un impianto fotovoltaico come quello al centro della presente vertenza, occorre comunque rilevare che il consenso del Comune di ubicazione e quello del proprietario del fondo interessato, richiesti dall'art. 71 a cpv. 3 LEn, costituiscono due decisioni ben distinte e per nulla interdipendenti l'una dall'altra. In questo senso nulla impedirebbe a un Comune di dare il proprio accordo alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico sul proprio territorio, anche a fronte di una decisione apertamente negativa da parte del proprietario del sedime interessato, e viceversa. Il ricorrente lamenta poi l'assenza di una serie di informazioni che però, a ben vedere, esulano da quelle che erano strettamente necessarie al Consiglio comunale per potersi compiutamente esprimere sull'oggetto della trattanda che gli era stata sottoposta dal Municipio e che riguardano aspetti che interessano prevalentemente il Cantone, nella misura in cui sono strettamente correlati al contenuto del progetto per il quale è in corso la procedura di rilascio dell'autorizzazione, e il proprietario del fondo interessato, laddove toccano delle problematiche inerenti all'occupazione del medesimo. In questo senso, questioni quali ad esempio quella relativa al coordinamento con il vicino Comune di r e con il Patriziato di v, pure interessati da alcune opere collegate all'impianto, devono essere risolte in sede di esame della domanda di autorizzazione da parte del Cantone. Stesso discorso vale anche per quanto concerne il coordinamento con i progetti di sviluppo turistico dell'area del t, nonché per gli aspetti ambientali, paesaggistici e valangari che devono essere valutati nell'ambito della procedura autorizzativa istituita dagli art. 79c segg. del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110). Il ricorrente si duole anche dell'assenza di qualsiasi approfondimento in merito a quelle che potrebbero essere le conseguenze per il Comune dal profilo finanziario qualora l'impianto dovesse essere smantellato in anticipo a causa del fallimento del suo gestore o allorquando lo stesso sarà dismesso. Ora, a prescindere che egli non indica minimamente in virtù di quali norme o principi il Comune potrebbe essere chiamato alla cassa nel caso in cui dovessero verificarsi dette ipotesi, resta il fatto che il problema riguarda principalmente il proprietario del fondo,

il quale dovrà debitamente tutelarsi a tal proposito. Nella misura però in cui quest'ultimo è un ente pubblico, vale a dire un Patriziato, e che la messa a disposizione di terzi del suolo demaniale per un suo uso speciale (accresciuto o esclusivo) può avvenire solo tramite concessione, sarà in questo atto che il concedente dovrà, come è d'uso in questi casi, prevedere che gli siano fornite tutte le garanzie necessarie ad assicurargli il ripristino della situazione iniziale, secondo quanto imposto dall'art. 71 a cpv. 5 LEn. Anche questo è in ogni caso un aspetto che deve essere sindacato dall'Autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione di costruzione dell'impianto fotovoltaico a cui spetta il compito di esaminare le modalità di ripristino del terreno in seguito alla sua dismissione (art. 79d lett. f RLST). Il fatto dunque che questo tema non sia stato affrontato nel corso della procedura che ha condotto all'adozione della decisione all'origine della presente vertenza, non ne intacca la validità.

E. 4.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve essere respinto.

E. 4.2

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
Il cancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.